

Delibera n° 1818

Estratto del processo verbale della seduta del
5 ottobre 2018

oggetto:

RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA UCIT SRL

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Atteso che con la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, recante “*Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*”, è stato regolato il trasferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia delle funzioni esercitate dalle Province e, tra le altre, delle funzioni in materia di energia che, specificamente, sono state attribuite alla Regione a decorrere dall'1 gennaio 2017;

Considerato che con deliberazione n. 131 del 27/01/2017, la Giunta regionale ha deliberato di prendere atto del subentro *ex lege* della Regione nella titolarità del diritto di proprietà della quota di partecipazione della Società U.C.I.T. S.r.l., con sede in Udine, a totale capitale pubblico, che svolge attività in materia di energia e, specificamente, attività finalizzate ai controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini:

- del contenimento dei consumi di energia;
- dell'accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas;
- dell'accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- delle verifiche in materia energetica;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 131/2017 citata, la Società U.C.I.T. S.r.l. è stata individuata quale società *in house* della Regione;

Atteso che il subentro delle Regione nella titolarità del diritto di proprietà della quota di partecipazione di U.C.I.T. S.r.l., è avvenuto per una quota pari al 70% nella quota di proprietà della Provincia di Udine e per una quota pari al 10% nella quota di proprietà della Provincia di Gorizia, per una quota totale pari all'80%, mentre il restante 20% rimane nella titolarità del Comune di Udine;

Preso atto che, con l'approvazione in assemblea del bilancio chiuso al 31/12/2017, già approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1398 del 25/07/2018, l'organo amministrativo della Società U.C.I.T. S.r.l. giungerà alla naturale scadenza del suo mandato e che si rende, quindi, necessario procedere al rinnovo dell'organo stesso;

Richiamato l'art.11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” in ottemperanza al quale è stato modificato lo Statuto della Società che, all'art. 19, comma 1, attualmente, prescrive che << *La società [sia] amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, [...], da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti* >>;

Atteso che, ai sensi del citato TU 175/2016, qualora l'assemblea disponga che la Società [a controllo pubblico] sia amministrata da un CdA, << *l'assemblea adotta delibera motivata [esponendo le] specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo [comunque] conto delle esigenze di contenimento dei costi [...]. [Tale] delibera [va quindi] trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 [MEF].>>*

Ritenuto quindi di confermare che l'organo amministrativo sia rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, nel numero di tre componenti, sia per ragioni di continuità e stabilità gestionale sia in considerazione dei costi contenuti sostenuti dalla Società per l'organo amministrativo;

Atteso che ai sensi del citato art 19, comma 3, dello Statuto societario << *In caso di previsione del Consiglio di Amministrazione, al socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è riservata, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, codice civile, la nomina di due componenti [di cui uno il Presidente del CdA] e al socio Comune di Udine è riservata, sempre ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, codice civile, la nomina di un componente.* >>.

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 recante “*Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali*”, secondo il

quale, fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici", il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti;

Preso atto quindi che spetta alla Regione Friuli Venezia Giulia la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Considerato che, per quanto attiene la figura del Presidente del CdA, sono stati proposti all'attenzione del Presidente della Regione alcuni *curriculum* professionali, tra i quali quello del Presidente del CdA attualmente in carica, afferenti a persone con caratteristiche idonee a ricoprire la carica, sia sotto il profilo delle competenze, sia sotto il profilo dell'esperienza;

Preso atto che, esaminati i *curriculum* proposti, tra le professionalità in evidenza il *curriculum* che maggiormente corrisponde alle necessità di gestione ed amministrazione della Società, risulta essere quella del dott. Alberto Toneatto, attuale Presidente, sia in considerazione delle competenze professionali, sia, soprattutto, sotto il profilo dell'esperienza già maturata all'interno della Società;

Considerato che, ai fini della presentazione della candidatura del Presidente del CdA, ai sensi dell'art. 3 della LR 78/75, trova applicazione la procedura presso la Giunta per le nomine del Consiglio regionale che, nella seduta tenutasi in data 04/10/2018, ha espresso parere favorevole sulla designazione del dott. Alberto Toneatto, come da nota prot. 12100 del 04/10/2018;

Atteso che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello Statuto, compete all'assemblea autorizzare preventivamente il CdA ad attribuire deleghe al Presidente;

Preso atto che, per quanto riguarda l'altro Consigliere di designazione regionale, sono stati altresì esaminati altri *curriculum* professionali, tra i quali quello del Consigliere uscente;

Preso atto che, tra quelli proposti, il *curriculum* che maggiormente corrisponde alle necessità di gestione ed amministrazione della Società risulta essere quella della dott. Elena Viero, Consigliere uscente, sia in considerazione delle competenze professionali, sia tenuto conto dell'esperienza già maturata all'interno della Società;

Atteso che il dott. Alberto Toneatto e la dott.ssa Elena Viero hanno presentato il *curriculum vitae* e la documentazione prescritta;

Atteso che la riconferma del dott. Toneatto e della dott.ssa Viero è già stata proposta alla Giunta regionale che, su tale riconferma, unanimemente ha concordato, come da Generalità n. 1812 del 02/10/2018;

Preso atto che, il Presidente, d'intesa con l'Assessore alle finanze e patrimonio, ritiene di confermare il dott. Alberto Toneatto alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e la dott.ssa Elena Viero alla carica di Consigliere, a garanzia della stabilità e della continuità della gestione della Società, per tre esercizi e fino alla data fissata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2020;

Considerato che, secondo il disposto dell'art. 19 dello Statuto societario, commi da 5 a 10, gli Amministratori non devono essere soci e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, non possono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative, regolamentari e dei relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti;

Considerato che, secondo la citata previsione statutaria, nella scelta degli amministratori deve essere altresì assicurata l'osservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, di incandidabilità e

divieto a ricoprire cariche di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e di incarichi a soggetti in quiescenza di cui all'art. 5, comma 9, del *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"* convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166 recante *"Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*;

Visto il divieto di cumulo degli incarichi di cui all'art. 13 della LR 10/2012;

Richiamata l'osservanza delle disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, di cui alla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, recante *"Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto."*;

Viste le disposizioni in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Richiamata l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e cause ostative alla nomina di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, recante *"Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici"*;

Richiamato l'art. 25 dello Statuto secondo la cui previsione *"[...] ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, se nominato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, verrà assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dai soci [...]"*;

Visto l'articolo 39, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13, recante *"Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003"*, secondo il quale il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione che ammonta ad Euro 150.360,00 lordi annui;

Visto l'articolo 11, comma 6, del TU175/2016, il quale, stabilisce che, *<< con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [...] >>*, ancora non emanato, *<< [...] per le società a controllo pubblico [saranno] definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia [sarà] determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società [dovranno] fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, [...] che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. [...] fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto [...] >>*;

Visto l'articolo 11, comma 7, del TU 175/2016, ai sensi del quale, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del DL 95/2012 secondo cui *<< il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori [...], ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 >>*;

Atteso che dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 risulta che la Società ha sostenuto un costo per l'organo amministrativo pari ed Euro 13.500,00 e che l'80% di tale importo corrisponde a Euro 10.800,00 e che quest'ultimo, pertanto, rappresenta il costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'organo amministrativo;

Ritenuto di riconoscere, nel limite del costo annuo massimo sopra indicato, l'importo di Euro 6.800,00 quale remunerazione per l'incarico di Presidente del CdA e l'importo di Euro 2.000,00 quale remunerazione per l'incarico di Consigliere, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato;

Ritenuto, quindi, di autorizzare l'intervento ed il voto favorevole del delegato a partecipare all'assemblea ordinaria chiamata a deliberare sul rinnovo dell'organo amministrativo, sulla determinazione della remunerazione spettante e sull'eventuale attribuzione di deleghe al Presidente da parte del CdA, nonché di autorizzare il medesimo delegato ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni;

Su proposta dell'Assessore alle finanze e patrimonio,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. per tutte le motivazioni illustrate in premessa, di confermare che la UCIT srl sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti;
2. di designare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del dott. Alberto Toneatto e la designazione alla carica di Consigliere della dott.ssa Elena Viero che rivestiranno le stesse per tre esercizi e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che chiuderà al 31/12/2020;
3. di riconoscere, nel limite del costo annuo massimo di Euro 10.800,00, l'importo di Euro 6.800,00 quale remunerazione per l'incarico di Presidente del CdA e l'importo di Euro 2.000,00 quale remunerazione per l'incarico di Consigliere, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato;
4. di autorizzare l'intervento ed il voto favorevole del delegato a partecipare all'assemblea ordinaria chiamata a deliberare sul rinnovo dell'organo amministrativo, sulla determinazione della remunerazione spettante e sull'eventuale attribuzione di deleghe al Presidente da parte del CdA, nonché di autorizzare il medesimo delegato ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE